



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 696 della seduta del 29 novembre 2023.

Oggetto: Approvazione Schema di Accordo triennale con l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e Linee Guida per l'avvio di percorsi formativi sperimentali finalizzati all'acquisizione della qualifica di O.S.S. "Operatore Socio-Sanitario", da attuarsi presso gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale della Calabria e gli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Calabria.

Assessore Proponente: F.to Dott.ssa Giuseppina Princi

F.to Dott. Giovanni Calabrese

Dirigente Generale: F.to Avv. Maria Francesca Gatto

F.to Dott. Roberto Cosentino

Dirigente di Settore: F.to Dott. Menotti Lucchetta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARÌ	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 530023 del 29 novembre 2023

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed in particolare l'articolo 15;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 avente ad oggetto "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 che individua la figura e il relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'art. 64, comma 4 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27/12/2006, n. 296;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80 recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione", richiamato dall'art. 6, comma 2 del Decreto 17 maggio 2018;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 16/01/2013, n. 13;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n°61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto MIUR 24 maggio 2018, Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GUUE n.189 del 15 giugno 2017);

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione del 07 gennaio 2021 (GU n. 135 dell'08/06/2021), di recepimento dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 10/09/2020 (Repertorio atti n. 156), recante la rimodulazione dell'Accordo rep. atti 100/CSR del 10/05/2018 recapito con decreto MIUR del 22/05/2018 e relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;

VISTE altresì, le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Calabria, e in particolare:

- la Legge regionale n. 18 del 19/04/1985 s.m.i. all'Ordinamento della Formazione professionale in Calabria;
- la Delibera di Giunta regionale n. 3325 del 04/08/1986 avente ad oggetto “Adozione Regolamento Legge regionale n. 18 del 19/04/1986”;
- l'Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 repertorio Atti 1161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.04.2001, n. 91 che ha disciplinato la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore Socio Sanitario (OSS);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 5 del 12.01.2009, come modificata con la D.G.R. n. 167 del 13/05/2016, con la quale sono state definite le “Linee di Indirizzo per la formazione di Base per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)”;
- la DGR n. 872 del 29/12/2010 “Approvazione nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria”;
- la D.G.R. n. 155 del 21.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha ridefinito le “Linee di Indirizzo per la formazione di Base per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)”, sostituendo a tutti gli effetti le linee guida approvate con i precedenti atti deliberativi;
- la DGR n. 335 del 28/07/2021 recante ‘Approvazione regolamento abrogativo del regolamento regionale n. 1/2011 di cui alla DGR 872/2010 - Approvazione Linee Guida per l'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria’;
- la DGR n. 516 del 26 novembre 2021 di adozione del nuovo Repertorio delle figure professionali nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni Rep. Atti n. 155 del 1° agosto 2019;

VALUTATA l'opportunità di favorire il conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario – OSS” ai giovani discendenti frequentanti le classi dell'indirizzo professionale “Sanità e l'Assistenza Sociale” al fine di ampliare le loro possibilità lavorative e di crescita professionale nell'ambito del territorio della Regione Calabria;

RITENUTO opportuno procedere alla definizione di un Protocollo di intesa e delle Linee Guida per gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale della Regione Calabria al fine di consentire loro, la realizzazione di percorsi formativi conformi ai dispositivi e agli standard regionali vigenti, necessari ai fini del rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario;

VISTO lo schema di Accordo di durata triennale, tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico regionale della Calabria, da applicare alle classi 3[^], 4[^] e 5[^] dell'indirizzo professionale "Sanità e l'Assistenza Sociale" a partire dall'anno scolastico 2024/2025 e con validità triennale, allegato alla presente deliberazione;

VISTI

- l'allegato A "Protocollo tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico regionale per l'avvio di percorsi formativi sperimentali finalizzati all'acquisizione della qualifica di O.S.S. "Operatore Socio-Sanitario", da attuarsi presso gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale della Calabria e gli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Calabria" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- l'allegato B "Azioni rivolte agli studenti frequentanti gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale della Calabria per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio sanitario (di cui al Protocollo d'Intesa tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria) – Linee Guida per le Istituzioni Scolastiche" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO CHE

- I Dirigenti Generali ed di Settore dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- I Dirigenti Generali ed di Settore dei Dipartimenti proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- I Dirigenti Generali ed di Settore dei Dipartimenti proponenti attestano che dalla presente deliberazione non discendono oneri a carico del bilancio regionale avendo la stessa carattere programmatico;

SU PROPOSTA della Vicepresidente della Giunta regionale dr.ssa Giuseppina Princi, e dell'Assessore Calabrese a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. **approvare** lo schema di "Protocollo tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico regionale per l'avvio di percorsi formativi sperimentali finalizzati all'acquisizione della qualifica di O.S.S. "Operatore Socio-Sanitario", da attuarsi presso gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale della Calabria e gli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Calabria" di cui all'Allegato A alla presente per farne parte integrante;

2. **approvare** le "Azioni rivolte agli studenti frequentanti gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale della Calabria per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio sanitario (di cui al Protocollo d'Intesa tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria)

– Linee Guida per le Istituzioni Scolastiche” che costituisce parte integrante della presente deliberazione, di cui all’Allegato B alla presente per farne parte integrante;

3. **precisare** che l’Accordo, in allegato al presente provvedimento come parte integrante, ha vigenza triennale e si applica alle classi 3[^], 4[^] e 5[^] dell’indirizzo professionale “Sanità e l’Assistenza Sociale” a partire dall’anno scolastico 2024/2025;

4. **demandare** l’Assessore competente la sottoscrizione dell’Accordo *de quo*, autorizzando sin d’ora modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie;

5. **notificare** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento competente, all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria;

6. **disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Roberto Occhiuto

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

avv. Maria Francesca Gatto

Dirigente generale

del dipartimento "Istruzione, Formazione e Pari Opportunità"

dipartimento.iac@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott.ssa Giuseppina Princi

Vicepresidente Giunta Regionale

vicepresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione Schema di Accordo triennale con l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e Linee Guida per l'avvio di percorsi formativi sperimentali finalizzati all'acquisizione della qualifica di O.S.S. "Operatore Socio Sanitario", da attuarsi presso gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale della Calabria e gli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Calabria.". Riscontro nota prot. 527520 del 28/11/2023.

A riscontro della nota prot. 527520 del 28/11/2023, relativa alla proposta deliberativa "Approvazione Schema di Accordo triennale con l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e Linee Guida per l'avvio di percorsi formativi sperimentali finalizzati all'acquisizione della qualifica di O.S.S. "Operatore Socio Sanitario", da attuarsi presso gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale della Calabria e gli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Calabria.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che i Dirigenti generali e di settore dei dipartimenti proponenti attestano che dalla deliberazione "non discendono oneri a carico del bilancio regionale avendo la stessa carattere programmatico", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



Filippo De Cello
Regione Calabria
29.11.2023 11:57:39
GMT+01:00

1 di 1



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE CALABRIA
E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

per l'avvio di percorsi formativi sperimentali finalizzati all'acquisizione della qualifica di O.S.S. "Operatore Socio-Sanitario", da attuarsi presso gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale della Calabria e gli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Calabria.

- VISTI** gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
- VISTA** la Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed in particolare l'articolo 15;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59 avente ad oggetto "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- VISTO** il D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 138;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTO** l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 che individua la figura e il relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53";

- VISTO** il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'art. 64, comma 4 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO** il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27/12/2006, n. 296;
- VISTO** il Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133;
- VISTO** il decreto del Ministero, Università e Ricerca 27 gennaio 2010 n. 9 recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- TENUTO CONTO** dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti Scolastici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'allegato B (Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del settore servizi) che individua l'indirizzo B2 - Servizi Sociosanitari";
- VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- VISTO** il D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80 recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione", richiamato dall'art. 6, comma 2 del Decreto 17 maggio 2018;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 16/01/2013, n. 13;
- VISTO** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art.117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art.1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015 n.107";

VISTO il Decreto interministeriale MIUR, MLPS, MEF e Min. Salute 24 maggio 2018, Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

VISTO il Decreto MIUR 24 maggio 2018, Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GUUE n. 189 del 15 giugno 2017);

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione del 07 gennaio 2021 (GU n. 135 dell'08/06/2021), di recepimento dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 10/09/2020 (Repertorio atti n. 156), recante la rimodulazione dell'Accordo rep. atti 100/CSR del 10/05/2018 recepito con decreto MIUR del 22/05/2018 e relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;

VISTE altresì, le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Calabria, e in particolare:

- Legge regionale n. 18 del 19/04/1985 s.m.i. all'Ordinamento della Formazione professionale in Calabria;
- Delibera di Giunta regionale n. 3325 del 04/08/1986 avente ad oggetto "Adozione
- Regolamento Legge regionale n. 18 del 19/04/1986";
- l'Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 repertorio Atti 1161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.04.2001, n. 91 che ha disciplinato la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 5 del 12.01.2009, come modificata con la D.G.R.
- n. 167 del 13/05/2016, con la quale sono state definite le "Linee di Indirizzo per la formazione di Base per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)";
- la DGR n. 872 del 29/12/2010 "Approvazione nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria
- la D.G.R. n. 155 del 21.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha ridefinito le "Linee di Indirizzo per la formazione di Base per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)", sostituendo a tutti gli effetti le linee guida approvate con i precedenti atti deliberativi

- la DGR n. 335 del 28/07/2021 recante Approvazione regolamento abrogativo del regolamento regionale n. 1/2011 di cui alla DGR 872/2010 - Approvazione Linee Guida per 'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria
- La DGR n. 516 del 26 novembre 2021 di adozione del nuovo Repertorio delle figure professionali nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni Rep. Atti n. 155 del 1° agosto 2019;
- l'Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della regione Calabria, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 61 e per i raccordi tra il sistema di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 17 maggio 2018 - Rep 11392 del 28 marzo 2022;

VALUTATA l'opportunità di favorire il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio Sanitario -OSS" ai giovani discenti frequentanti le classi 3^a, 4^a e 5^a dell'indirizzo professionale "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" del decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, al fine di ampliare le loro possibilità lavorative e di crescita professionale nell'ambito del territorio della Regione Calabria;

CONSIDERATA la conseguente esigenza di fornire con il presente protocollo di intesa, delle Linee Guida per gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale della Regione Calabria al fine di consentire loro, la realizzazione di percorsi formativi conformi ai dispositivi e agli standard regionali vigenti, necessari ai fini del rilascio della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità del Protocollo

1. Il presente Protocollo emana Linee Guida rivolte alle Istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale per l'indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" della Regione Calabria, al fine di consentire loro, di concerto con gli Enti di Formazione Accreditati, la realizzazione di percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, conformi alla normativa e gli standard regionali vigenti.
2. La finalità è quella di favorire l'occupazione giovanile nel territorio regionale, offrendo ai giovani studenti degli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale, l'opportunità di frequentare nel triennio, un percorso curricolare, specificamente integrato, finalizzato all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali della qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Art. 2

Implementazione dell'Offerta formativa

1. Gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale possono attivare attività formative rivolte agli studenti frequentanti la 3^a, 4^a e 5^a classe dell'indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" che ne fanno richiesta, al fine di acquisire l'attestato di qualifica OSS, previo superamento di esame di qualifica.
2. Gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale dovranno:
 - a. adeguare la propria offerta formativa alle Linee Guida allegate al presente Protocollo;

- b. provvedere ad attuare iniziative di orientamento e informazione rivolte alle famiglie degli studenti;
- c. inviare formale comunicazione di adesione al presente Protocollo all'Ufficio Scolastico regionale per la Calabria, dandone conoscenza al competente Assessorato Regionale, con l'indicazione del numero di alunni per i quali si intende avviare il percorso. Tale comunicazione deve essere inviata entro il termine indicato nel format scaricabile dal sito;
- d. definire accordi di integrazione con gli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Calabria con modalità coerenti con la normativa nazionale e regionale vigente. Pertanto, sarà necessario sottoscrivere delle apposite Convenzioni/lettere d'intenti tra gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale e gli Enti di formazione accreditati al fine del raggiungimento degli Standard professionali della qualifica OSS;

Art. 3

Azioni per favorire l'attivazione dei percorsi formativi

1. La Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a promuovere e sostenere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, apposite azioni informative e promozionali per favorire l'avvio dei percorsi in menzione e la partecipazione consapevole degli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale. I soggetti coinvolti nell'attuazione dei percorsi formativi in questione potranno partecipare alle procedure di evidenza pubblica per il sostegno alla formazione professionale.

Art. 4

Monitoraggio e Valutazione

1. Le attività formative poste in essere dagli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale partecipanti e dagli enti di Formazione, realizzate in ottemperanza agli Ordinamenti scolastici, alle disposizioni regionali e alle Linee Guida allegate, saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini di un eventuale adeguamento, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e della Regione Calabria.

Art. 5

Adempimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale in materia di organico

1. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a favorire la promozione delle attività formative degli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale ammesse nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti dalla normativa vigente in materia e senza maggiori oneri per la spesa pubblica.

Art. 6

Durata del Protocollo

1. Il presente protocollo avrà durata triennale dall'a.s. 2024/25, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio, di cui all'art. 4). Resta inteso che i percorsi avviati nelle classi terze degli aa.ss. 2024/25, 2025/26, 27/27 verranno portati a conclusione. Alla sottoscrizione del presente Protocollo, si procederà, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2bis dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.. Il presente Protocollo si intenderà sottoscritto alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Calabria, quale ultimo firmatario; nella medesima data, la Regione procederà alla repertoriazione della stessa.



AZIONI RIVOLTE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL'INDIRIZZO DI STUDI "SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE" DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (DI CUI AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE CALABRIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA)

LINEE GUIDA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 1 Principi Generali

La Regione Calabria - di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, adotta le presenti Linee Guida al fine di consentire agli allievi dell'indirizzo di studi "Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale" dell'istruzione professionale l'acquisizione delle competenze dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) e l'accesso al relativo esame di qualifica professionale al fine dell'acquisizione dell'attestato di Operatore Socio Sanitario.

A tal fine la Regione assume di applicare i dispositivi e le regole vigenti per il sistema della Formazione Professionale regionale e conferma la scelta di regolare gli aspetti strutturali dei percorsi, lasciando autonomia progettuale ai soggetti formativi.

Gli Istituti Professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale che intendano avvalersi di questa opportunità, al fine di arricchire la propria offerta formativa e favorire la ricaduta occupazionale dei propri percorsi formativi, devono rimodulare e integrare l'organizzazione curricolare del percorso formativo relativo all'indirizzo Sanità e Assistenza Sociale (decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017), avvalendosi delle quote di autonomia e impegnandosi a rispettare le seguenti norme:

- Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, rep. Atti 1161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19/04/2001 n. 91.
- Linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario. Modifica DGR n. 167 del 13/05/2016, adottate con DGR n.155 del 21/04/2017;
- le presenti Linee Guida.

Art. 2 Standard professionali della qualifica OSS

Conformemente a quanto previsto dall'Accordo del 22 febbraio 2001, all'art. 1, l'operatore socio- sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

- a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
- b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Sono specificate, inoltre, le funzioni dell'OSS quali:

- a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
- b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
- c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

La figura è riconosciuta a livello nazionale e nella Regione Calabria è stata recepita con la DGR n.167 del 13/05/2016 e modificata con DGR n. 155 del 21/04/2017.

Tali norme costituiscono:

- vincolo progettuale unitario e imprescindibile per tutti i soggetti formativi, ivi comprese le istituzioni scolastiche destinatarie delle presenti disposizioni, che intendano realizzare nel triennio dell'indirizzo di studi "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale", percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica;
- riferimento per le verifiche degli apprendimenti durante il percorso formativo.

Art. 3 Standard formativo per i percorsi finalizzati all'acquisizione delle competenze di Operatore Socio-Sanitario

Dette norme sono il riferimento per la progettazione e la realizzazione delle attività formative. Esse riguardano aspetti essenziali, strutturali ed organizzativi (requisiti di accesso, durata complessiva durata e articolazione aula/tirocinio pratico) e non prendono in considerazione aspetti del processo formativo che sono ritenuti invece ambiti di intervento autonomo dei soggetti formativi (contenuti, articolazione e modalità didattiche).

Lo standard formativo di riferimento per i percorsi oggetto delle presenti disposizioni è costituito da percorsi della durata di 1.000 ore con una quota di ore di tirocinio pratico applicativo del 45% del monte ore complessivo.

I moduli didattici per il conseguimento della qualifica di OSS, ai sensi delle Linee Guida approvate con DGR n. 155/2017 sono ripartiti:

1. il modulo di base è costituito da 200 ore di formazione teorica assolto attraverso la formazione acquisita nel percorso curricolare dell'indirizzo di studi "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale";
2. il modulo professionalizzante è costituito da 800 ore, così articolate:
 - 250 ore di formazione teorica

- 100 ore di esercitazione
- 450 ore di tirocinio nei servizi previsti nel curriculum formativo

L'accesso al modulo di professionalizzante avviene previo riconoscimento dei crediti formativi conseguiti dall'allievo durante il percorso curriculare dell'indirizzo di studi "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale".

Art. 4 Soggetti che possono avviare i percorsi formativi

Possono avviare i percorsi di cui al punto precedente tutti gli Istituti Professionali che offrono percorsi formativi per l'indirizzo di studi "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale".

Art. 5 Progettazione formativa finalizzata al conseguimento della qualifica di OSS

L'istituzione scolastica che offre percorsi di istruzione professionale per l'indirizzo di studi "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale", a partire dal terzo anno deve:

- rimodulare, i contenuti e gli insegnamenti curricolari previsti dall'ordinamento dell'istruzione professionale regolamentato con decreto interministeriale 24 maggio 2018, n.92, con specifico riferimento all'indirizzo di studi "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale"
- integrare gli stessi, con ulteriori insegnamenti, contenuti e apporti esterni, anche avvalendosi delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità, di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b) del Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n.92;
- coprogettare, in partenariato con gli organismi di Formazione Professionale accreditati, le attività indicate nell'art.3, nel rispetto del monte ore indicato;

L'organismo di formazione professionale accreditato eroga la didattica di cui al modulo professionalizzante a seguito del riconoscimento delle competenze di cui al modulo di base svolto dall'Istituzione Scolastica; pertanto, il percorso formativo consta di due fasi:

- 1) modulo di base erogato dall'istituzione scolastica nel corso del periodo di studi curriculare;
- 2) modulo professionalizzante cui si accede al termine del modulo di base

5.1 Caratteristiche del percorso formativo

Il percorso formativo deve:

- essere chiaramente identificato rispetto alla sua articolazione complessiva, alla sua scansione annuale e ai contenuti delle attività formative organizzate dall'istituzione scolastica, anche in collaborazione con le strutture formative accreditate;
- assumere quale riferimento la figura, il profilo professionale, l'ordinamento didattico, le aree disciplinari e le prove d'esame di cui alla DGR n. 155 / 2017 e all'Accordo Conferenza Stato/Regioni del febbraio 2001;
- essere dotato di uno specifico impianto di valutazione degli apprendimenti che espliciti: tipologia

di prove, modalità e tempistica di somministrazione, competenze e conoscenze oggetto della valutazione.

Tale struttura valutativa è costituita dall'insieme delle prove finalizzate ad apprezzare gli apprendimenti previsti in esito alle singole fasi del percorso formativo, sia d'aula che di tirocinio.

5.2 Requisiti della docenza

Al fine di assicurare l'effettiva acquisizione delle competenze previste per l'OSS, gli Istituti professionali ad indirizzo *Sanità e Assistenza sociale*, per la parte di propria competenza, possono anche avvalersi di esperti del mondo del lavoro provenienti dall'ambito sanitario e sociosanitario/assistenziale con esperienza professionale significativa, prevedendo il loro coinvolgimento sia nell'attività di aula sia in attività pratiche a carattere laboratoriale.

5.3 Capacità Logistica e Dotazioni strumentali

Gli Istituti professionali ad indirizzo *Sanità e Assistenza sociale* e gli organismi di formazione devono disporre di locali, laboratori, attrezzature adeguati all'esercizio delle attività connesse alle competenze professionali da acquisire.

5.4 Organizzazione del Tirocinio

Ai fini del conseguimento della qualifica regionale di Operatore Socio Sanitario, a partire dal compimento del diciassettesimo/diciottesimo anno di età, gli studenti dell'indirizzo di studi dell'istruzione professionale "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" devono svolgere un tirocinio pratico della durata di 450 ore da svolgersi obbligatoriamente in strutture sanitarie, sociali, socio-assistenziali. Tale tirocinio applicativo deve essere svolto per come previsto dall'art 12 delle linee di indirizzo di cui alla DGR 155/2017.

Le ore di tirocinio possono essere completate prima della conclusione del percorso di studi quinquennale dell'indirizzo di studi "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" oppure dopo l'acquisizione del Diploma di istruzione professionale, comunque, prima dell'esame di qualifica regionale.

Art. 6 Accertamento tramite Esame

L'Accertamento delle competenze tramite Esame è finalizzato a verificare il possesso di competenze, capacità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali della qualifica OSS. Nell'ambito delle presenti *Linee Guida* l'accertamento delle competenze sarà svolto ai sensi dell'articolo 20 delle Linee Guida approvate con DGR n. 155/2017.

Possono accedere all'Accertamento tramite Esame finale gli studenti che abbiano frequentato almeno il 90% delle 1.000 ore complessive di durata del percorso.

L'esame può essere programmato a completamento del percorso formativo di 1000 ore, comprensivo di aula e di tirocinio e comunque dopo il conseguimento dell'Esame di Stato. Tanto per favorire l'occupabilità dei giovani,

come ci chiede la UE, integrando le competenze acquisite nei sistemi di istruzione statale e formazione regionale.

Allo studente che supera le prove è rilasciato, dall'Ente di formazione l'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario, valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, come previsto dalla DGR n. 155/2017 – l'Attestato di qualifica.

Art. 7 Commissione d'esame

La Commissione di valutazione per l'esame finale è costituita per come disciplinato dall'art. 20 della DGR 155/2017 integrata con un componente dell'Istituzione Scolastica designato dal Dirigente Scolastico.

Art. 8 Adempimenti relativi al Sistema Informativo

Gli istituti Scolastici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, si impegnano a rendere disponibili alla Regione Calabria tutte le informazioni necessarie per il sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze.